Sommario

Autonomi e professionisti senza Irap l'esonero vale solo dal 2022 in poi 2
Veicolazione di pubblicità mirata: sconta l'imposta sui servizi digitali 3
Stop al caro energia, misure già operative 4
Milleproroghe - 6: bonus beni 4.0, più tempo per le prenotazioni 2021 7

Autonomi e professionisti senza Irap l'esonero vale solo dal 2022 in poi

L'attività di riscossione dell'Agenzia, quindi potrà continuare in relazione alle persone fisiche che, fino al 2021, hanno svolto il proprio lavoro avvalendosi di autonoma organizzazione

Con la risposta n. 5-07710 dello scorso 16 marzo, a un'interrogazione parlamentare, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito l'irretroattività della norma che ha disposto, a decorrere dal 2022, l'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Più precisamente l'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022, prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (vedi articolo "Il Fisco nella legge di Bilancio – 14 autonomi e ditte individuali senza Irap").

Tale disposizione, sottolinea il ministero, non determina alcuna disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, come paventata dall'interrogante, poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore, il quale, sulla base dei diversi obiettivi di volta in volta fissati, ha nel tempo modificato le regole sull'imposta. La norma contenuta nella trama della legge n. 234/2021 è solo l'ultima. In sostanza, si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo Irap, già iniziato con la Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante la riduzione delle basi imponibili del tributo, fino ad arrivare, con quelle per il 2015 e 2016, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche per i soggetti che fanno ricorso all'assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato, e all'esonero dal tributo per gli agricoltori titolari di reddito agrario (articolo 32 del Tuir).

Quindi, l'ultimo intervento normativo non fa altro che confermare il progressivo ridimensionamento dell'Irap, con l'obiettivo finale di graduale superamento dell'imposta.

In aggiunta, il ministero ricorda anche, che prima della modifica, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo: il presupposto, per la debenza del tributo, era costituito solo dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata.

A chiarire, poi, quali siano i requisiti che inquadrano un'autonoma organizzazione ci ha pensato la Cassazione, da ultimo, con la sentenza a sezioni unite n. 9451/2016.

Ora, con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione. Ma solo ora. Fino al 2021, non possono che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l'esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione, la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, doveva essere effettuata caso per caso.

La conclusione è che, alla luce dell'attuale quadro normativo e interpretativo, non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

Fonte FiscoOggi.it

Veicolazione di pubblicità mirata: sconta l'imposta sui servizi digitali

Sono soggetti a tassazione i ricavi conseguiti da un gruppo editoriale a seguito della cessione di spazi pubblicitari con Ad-Exchange, in cui domanda e offerta si incontrano tramite provider

Le prestazioni di "pubblicità mirata", ossia i messaggi pubblicitari collocati su piattaforma digitale in funzione dei dati relativi a un utente che accede a tale interfaccia, sono soggetti all'imposta sui servizi digitali (Itd). Il fatto che vi sia una pluralità di operatori coinvolti nella veicolazione della pubblicità mirata non consente di per sé di escluderne qualcuno dall'applicazione del tributo. Questo, in sintesi, il chiarimento dell'Agenzia fornito con la risposta n. 149 del 22 marzo 2022.

L'istante è un gruppo editoriale che fra le varie attività provvede anche alla cessione di spazi pubblicitari online. Nell'ambito dei canali di vendita, accanto a quelli tradizionali, in cui la negoziazione avviene direttamente tra l'istante e l'inserzionista, vi sono quelli "programmatic" , in cui la compravendita degli spazi pubblicitari è intermediata da piattaforme digitali (Ad-Exchange) che fanno incontrare domanda e offerta, cui inserzionisti e editori non accedono direttamente ma si avvalgono di intermediari denominati "Demand Side Platform" (DSP) per gli inserzionisti e "SellSide Platform" (SSP) per gli editori.

L'istante chiede dei chiarimenti sull'applicabilità dell'imposta sui servizi digitali ai ricavi derivanti dalla "pubblicità programmatic" considerando che non dispone sempre del controllo dei criteri di targeting utilizzati nella compravendita degli spazi pubblicitari. Lo stesso dubbio viene posto dall'istante per la pubblicità riferita alla geolocalizzazione dell'utente, quando la stessa è basata unicamente sui dati forniti dal provider (Internet Service Provider).

L'Agenzia ricorda che l'imposta sui servizi digitali è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50) e ritoccata dalla legge di bilancio 2020. Le modalità applicative dell'imposta sono state disciplinate da ultimo con il provvedimento delle Entrate del 15 gennaio 2021 e dalla circolare n. 3/2021.

Il tributo si applica in presenza di un'attività di impresa e del superamento di specifiche soglie indicate nel comma 36 della norma primaria e nel citato provvedimento (ricavi complessivi ovunque non seguiti non inferiore a 750milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5 milioni e 500mila euro).

Per quanto concerne la fattispecie rappresentata nell'interpello, il servizio reso dalla società istante è riconducibile a quello di "veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia" che sconta l'imposta digitale. Come indicato anche dalla circolare n. 3/2021, infatti, l'attività di veicolazione include anche la cessione di spazi pubblicitari da parte dei cosiddetti publisher, tra i quali è annoverabile l'istante.

L'Agenzia chiarisce che la pluralità di operatori coinvolti nella veicolazione della pubblicità mirata non consente di per sé di escluderne qualcuno dall'applicazione del tributo, essendo tutti soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali qualora sussistano i presupposti. Sul punto, la circolare fornisce chiarimenti per eliminare eventuali fenomeni di doppia o plurima imposizione (cosiddetti "effetti a cascata") in sede di determinazione della base imponibile.

Va rilevato che non tutta l'attività di veicolazione della pubblicità rientra nell'area imponibile, essendo legata alle sole prestazioni di "pubblicità mirata", ossia i messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione dei dati relativi a un utente che accede a tale interfaccia.

In conclusione, l'Agenzia ritiene che l'istante, in qualità di editore, renda un servizio digitale (articolo 1, comma 37, lettera a), della legge di bilancio 2019) che sconta la relativa imposta in tutti i casi in cui tale servizio si possa qualificare "veicolazione di pubblicità mirata", e sia soggetto passivo d'imposta in relazione ai ricavi che ne derivano.

Riguardo al secondo quesito viene respinta la tesi del contribuente, secondo la quale l'imposta vada applicata solo ai ricavi derivanti da pubblicità basata sulla geolocalizzazione individuata facendo riferimento a dati che l'utente accetta di mettere a disposizione. A parere dell'Agenzia, infatti, sono rilevanti anche i dati sulla geolocalizzazione raccolti tramite provider, a prescindere dal fatto che l'utente ne abbia consapevolezza.

Fonte FiscoOggi.it

Stop al caro energia, misure già operative

Approda in Gazzetta il decreto recante interventi urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, dalla riduzione delle accise sui carburanti ai tax credit a sostengo delle imprese

In vigore da oggi, 22 marzo, le misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, tra le quali le riduzioni dei prezzi di benzina e gasolio per autotrazione per tutti, la detassazione dei "buoni benzina" erogati dalle aziende private ai dipendenti e il sostegno alle imprese con crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas naturale e per i carburanti destinati all'attività agricola e alla pesca. Sono alcuni degli interventi introdotti dal Dl n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 67, che tocca diversi aspetti in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.
Vediamo nel dettaglio le misure che riguardano più da vicino il mondo del fisco.

I carburanti (articoli 1 e 2)

Le aliquote delle accise sulla benzina e il gasolio impiegati come carburante per autotrazione sono rimodulate verso il basso per 30 giorni a partire da oggi. La rideterminazione dovrebbe consentire una rimodulazione a ribasso del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro.
A proposito dei carburanti, il decreto legge stabilisce anche la defiscalizzazione dei buoni carburanti ceduti a titolo gratuito dalle aziende ai propri dipendenti. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito.

Energia (articolo 3)

Il decreto legge introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica. In particolare, per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile di almeno 16,5 kW, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 12% delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo semestre del 2022. Il bonus è concesso a fronte della dimostrazione di spesa tramite le fatture di acquisto e calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta può essere speso esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro il 31 dicembre 2022, non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che concernano gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie a altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Gas naturale (articolo 4)

Un credito d'imposta è riconosciuto anche per l'acquisto del gas naturale. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto "Energia", vedi "Una lente sul "decreto Energia" – 2: nuovi tax credit vs il caro costi") è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Anche per questa agevolazione sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire le modalità di attuazione.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007e

di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Infine, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore (articoli 5 e 9)

Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto "Energia" (articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas.

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. Anche in questo caso è demandato a un provvedimento del diretto dell'Agenzia delle entrate la disposizione attuativa di esercizio delle opzioni.

Agricoltura e pesca (articolo 18)

Ulteriore agevolazione per le imprese che esercitano le attività agricola o di pesca. Anche in questo caso è previsto un contributo straordinario, sempre sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gasolio o benzina impiegati per la trazione di mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. Il bonus è calcolato nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva. Il credito d'imposta maturato non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro la data del 31 dicembre 2022. Il credito maturato, inoltre, è cumulabile con le altre agevolazioni che si riferiscono agli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle esenzioni, non risulti maggiore della spesa sostenuta. Anche in questo caso, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Imu e settore turismo (articolo 22)

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, quelle che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'Imu per il 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Al concorrere delle condizioni sopra esposte, gli operatori economici interessati possono presentare un'autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestando il possesso dei requisiti necessari e il rispetto delle condizioni previste. Le modalità e i termini di presentazione delle autodichiarazioni, insieme alla forma di esposizione del contenuto, saranno stabiliti con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il credito di imposta può essere speso esclusivamente in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
Fonte FiscoOggi.it

Milleproroghe - 6: bonus beni 4.0, più tempo per le prenotazioni 2021

Spostato di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per portare a compimento le operazioni agevolabili correttamente avviate entro la fine dell'anno passato

Credito d'imposta con le percentuali 2021, più vantaggiose delle attuali, per tutti gli investimenti ultimati entro il 2022, a condizione che, entro lo scorso 31 dicembre, l'ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità riguarda sia i beni materiali e immateriali ordinari sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0". A concedere l'extratime, l'articolo 3-quater del Dl 228/2021.

L'intervento normativo

Per giungere a tale risultato, il "Milleproroghe" va a incidere su due disposizioni (commi 1054 e 1056) della legge 178/2020 ("Bilancio 2021").

Beni ordinari

In particolare, il comma 1054 riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi "ordinari", cioè diversi sia da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "dustria 4.0 sia dai connessi beni immateriali, come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (allegati A e B della legge 232/2016).

La versione originaria della norma, ante modifica, riconosce, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino al 30 giugno 2022 a condizione che la prenotazione e l'acconto di almeno il 20% siano stati perfezionati entro il 31 dicembre 2021, un credito d'imposta nella misura del 10% del costo sostenuto (elevata al 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile); è fissato anche un limite massimo di costi ammissibili, pari a due milioni di euro per i beni materiali e un milione per i beni immateriali.

Questa agevolazione è confermata, dal successivo comma 1055, per gli investimenti effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2022. L'intensità del bonus, però, è minore, ridotta al 6%, con gli stessi tetti di costi ammissibili.

Il "Milleproroghe", tenuto conto delle difficoltà derivanti dal perdurare della pandemia anche in relazione alla capacità delle imprese produttrici di macchine a evadere tempestivamente gli ordini ricevuti, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 il termine, precedentemente fissato al 30 giugno 2022, entro il quale portare a compimento gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021.

Ne consegue che potranno beneficiare del più conveniente credito vigente nel 2021 (pari al 10% del costo sostenuto, invece del 6% attribuito nel 2022) anche tutti gli investimenti effettuati quest'anno a condizione che, entro il 31 dicembre scorso, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore (o, in caso di locazione finanziaria, sia stato sottoscritto il contratto di leasing) e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione ovvero, in caso di leasing, di un maxicanone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Se i beni "prenotati" nel 2021 non saranno consegnati entro il nuovo termine del 31 dicembre 2022, l'efficacia della prenotazione verrà meno e al bonus non potrà applicarsi la disciplina 2021.

Beni 4.0

Un'analoga modifica è stata apportata al comma 1056 della legge di bilancio 2021, che premia gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge 232/2016), effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero fino al 30 giugno 2022 per le prenotazioni avvenute entro il 31 dicembre 2021. Per questa fattispecie, il credito d'imposta è pari: al 50%, sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 30%, sulla quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; al 10%, sulla quota oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, cifra, quest'ultima, che rappresenta il limite massimo di costi complessivamente ammissibili.

Per gli investimenti negli stessi "beni 4.0", effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 se prenotati entro il 31 dicembre 2022, il successivo comma 1057 riduce le percentuali delle due prime fasce, portando il bonus, rispettivamente, al 40% e al 20%.

Anche in relazione a tali beni, il "Milleproroghe" riconduce nella disciplina 2021, più vantaggiosa, tutti gli investimenti portati a compimento nel 2022, a condizione che, entro il 31 dicembre dello scorso anno, l'ordine risulti accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Nessun intervento, invece, è stato necessario per i beni immateriali 4.0 (allegato B alla legge 232/2016), in riferimento ai quali il comma 1058 della legge 178/2020, come recentemente modificato dalla legge 234/2021, prevede l'incentivo fiscale nella misura unica del 20% fino al 2023 (vedi "Il Fisco nella legge di bilancio – 2. Bonus Industria 4.0, la nuova mappa").

Momento di effettuazione dell'investimento

Per quanto riguarda la determinazione del momento in cui l'investimento si considera effettuato, bisogna far riferimento alle regole generali della competenza dettate dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Per le acquisizioni con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, cioè entra nella disponibilità del locatario; se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte di quest'ultimo. Non conta il momento del riscatto; pertanto, l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile (circolare 4/2017, par. 5.3).

Per gli investimenti in appalto, si considera il momento dell'accettazione senza riserve dell'opera da parte del committente.

Fine

Fonte FiscoOggi.it